

SCUOLA FORENSE “GERARDO GATTI” DI PERUGIA

CORSO INTENSIVO 2020/2021

QUESITO DI DIRITTO CIVILE

LEZIONE DEL 29 MARZO 2021 (dalle ore 16:00 alle ore 17:00)

Docente: Avv. Angela Galli

Tempo per la risoluzione: 30 minuti

Consegna dello schema di lavoro su Classroom

**** ** ***

Nel 2015 Alfa S.p.A. conveniva in giudizio Tizio e Beta S.r.l., esponendo di aver stipulato con quest'ultima, nel 2010, un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone adibito a falegnameria. Nel 2011 la proprietaria dell'immobile affidava a Tizio, imprenditore individuale, i lavori di rimozione della copertura in amianto del capannone che non venivano eseguiti a regola d'arte. A causa di ciò, si verificavano copiose infiltrazioni all'interno del capannone che danneggiavano i beni della Società conduttrice, costringendola ad interrompere l'attività.

Alfa S.p.A. concludeva chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti.

Beta S.r.l. e Tizio si costituivano in giudizio nei termini di rito, negando ogni responsabilità per la vicenda dedotta in lite. Nonostante ciò, Tizio chiedeva ed otteneva dal Tribunale l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia Assicurativa della R.C.T., al fine di essere garantito e manlevato nella denegata ipotesi di condanna.

Svolta la fase istruttoria e trattenuta la causa in decisione, con sentenza del 20/10/2020 il Tribunale adito accoglieva la domanda nei confronti di Tizio, condannandolo a pagare i danni subiti dalla Società attrice, ma rigettava la domanda di garanzia e manleva formulata dallo stesso nei confronti della propria Compagnia Assicurativa, ritenendo che i danni causati dall'imprenditore individuale nei confronti di Alfa S.p.A. non rientrassero fra quelli per i quali la polizza prevedeva la copertura assicurativa. Tizio non impugnava la sentenza dinanzi alla Corte Territoriale competente, né versava gli importi al cui pagamento era stato condannato.

Pertanto, Alfa S.p.A. si rivolgeva ad un avvocato per tutelare i propri interessi.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Alfa S.p.A., descritti brevemente i presupposti dell'azione surrogatoria ed i casi in cui può essere esercitata precisando se, a tal fine, sia rilevante o meno l'atteggiamento soggettivo del debitore, dica se la propria assistita possa proporre impugnazione *utendo juribus* di Tizio ex art. 2900 c.c. avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di garanzia e manleva nei confronti della Compagnia Assicurativa, oppure se tale domanda configuri una domanda nuova, perché avanzata per la prima volta in sede di impugnazione, e debba essere proposta autonomamente in altro giudizio.